

## “INDIPENDENZA” E “DECADENZA” NEL “NUOVO” *BONUS* AGGREGAZIONE

**Sommario: 1. *BONUS* AGGREGAZIONE; 2. *L’INDIPENDENZA NELLA RECENTE PRASSI*; 3. *LA DECADENZA, QUALE RIMEDIO INTERINALE ANTIELUSIVO ALL’AVVERSATA PROVVISORIA PERMANENZA DEI BENI “RIALLINEATI” (TRASFERIMENTI “INTERSOGGETTIVI” VIETATI).***

### **1. *BONUS* AGGREGAZIONE**

E’ ben nota la pluridirezionalità dei recenti interventi sovvenzionali del nostro legislatore, cui “**liberare**” le operazioni di concentrazione aziendale<sup>1</sup> e la crescita competitiva delle nostre imprese - favorire il salto dimensionale - accomunate da un “nanismo” ontologico che le relega ai margini di un mercato sempre più globale. Tali misure, *de facto* finalizzate ad un recupero di competitività del sistema, hanno una proiezione fiscale e non reddituale ossia i prefati benefici, soggetti al giudizio di compatibilità con le sovraordinate raccomandazioni, sul regime degli aiuti comunitari (multilateralità degli esami “selettivi” nell’ingresso del prefato vantaggio, v. anche Agenzia entrate), si risolvono sempre nel riconoscimento di crediti d’imposta ad es. introdotti dal “decreto competitività”(v. DL. n. 35/2005) commisurati al 50% delle spese sostenute per le attività consulenziali che accompagnano i processi di aggregazione aziendale o ancora il “premio concentrazione” di cui all’art. 2 del DL. 17 giugno 2005, n. 106, determinato in base **alle movimentazioni** del valore della produzione IRAP delle società “partecipanti”. Invero, quest’ultima agevolazione, è allo stato “latente”, poichè in attesa di autorizzazione UE - osserva *supra* sugli asservimenti alla legislazione sovranazionale. Invece, il bonus concentrazione di cui *infra*, riservato alle operazioni straordinarie dai commi 242-249 dell’articolo unico della Finanziaria

---

<sup>1</sup> V. FEDELE, *Riorganizzazione delle attività produttive e imposizione tributaria*, in Riv. dir. trib., 2000, I, 485; BEGHIN, *Scissione societaria e aspetti problematici nella determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella beneficiaria*, in Boll. Trib., 1998, 569; LUPI, *Le operazioni straordinarie tra reddito d’impresa e meccanismi di coordinamento della tassazione societaria con quella dei soci*, in Lupi e Stevanato (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa*, Milano, 2002, 43; MICCINESI, *Le plusvalenze d’impresa*, Milano, 1993, 303 ss.; STEVANATO, *L’improvvisato incentivo alle concentrazioni aziendali e l’esigenza di salvaguardare lo spirito negli schemi acquisitivi*, in Dialoghi, 2007, 496.

2007, **L. 27 dicembre 2006, n. 296** (l'agevolazione richiede la dirimente integrazione di due aziende ma anche di due compagini sociali - **posizioni di effettiva autonomia giuridica dei soggetti "partecipanti"**- si vogliono favorire le aggregazioni fra entità indipendenti non asservite ad una direzione unitaria - **clausola di esclusione** - v. risolutiva irrilevanza del disavanzo da annullamento), segna un'evoluzione qualitativa nelle attenzioni del legislatore sui processi aggregativi<sup>2</sup>, poiché i benefici arretrano sulle attività patrimoniali (*recte*; "riallineamenti"<sup>3</sup>), con il risultato di "liberare" maggiori deduzioni. Pertanto, la società "destinataria" - incorporante, beneficiaria o conferitaria - in deroga alla neutralità fiscale che pervade tali concentrazioni "senza monetizzazione", potrà riconoscere fiscalmente, fino all'importo di € 5.000.000, i disavanzi riallocati sugli *assets* ricevuti, "riallineando" le differenze fra valori civili e fiscali. Le operazioni quesite sono ispirate al modello della trasmissione intersoggettiva dei valori fiscalmente riconosciuti al fine di preservare le ben note simmetrie - coerenze - fiscali sui circuiti da attivare per ottenere la deduzione dei costi, per cui vi è un mero travaso di valori fiscali preesistenti all'operazione i quali sono assunti dall'avente causa. Dunque, i costi fiscali opponibili al Fisco, non vengono influenzati dai valori correnti dei beni. Le rivalutazioni "esuberanti", effettuate oltre tale misura ripristinano il "doppio binario", il quale potrà essere eliminato dal soggetto "finale" attraverso l'opzione per l'imposta sostitutiva, con aliquote progressive per scaglione di imponibile - v. art. 1, comma 46, lettera d), n. 3, L. 244/07 (**concorso di discipline - riallineamenti gratuiti da Finanziaria 07 ed onerosi, volontari ex art. 176 TU - sulle operazioni straordinarie plusvalenti**). Favorevoli effetti collaterali si avranno anche sul patrimonio netto e per quelle imprese che destinano le loro risorse all'autofinanziamento. Invero, l'intervento non è esente da critiche da parte della Commissione Biasco (v. Relazione finale, parte II, cap. 5, par. 3) verificata l'estemporaneità dello stesso, la cui efficacia in termini di promozione di operazione che altrimenti

---

<sup>2</sup> Sull'elusione tributaria nei processi di riconversione aziendale si veda fra gli altri TINELLI, *Istituzioni di diritto tributario*, Padova, 2007.

<sup>3</sup> V. TINELLI, *Il reddito d'impresa nel diritto tributario. Principi generali*, Milano, 1991 e dello stesso Autore, *Il principio di inerenza nella determinazione del reddito di impresa*, in Riv. dir. trib., 2002, I, 458.

non sarebbero effettuate, è dubbia<sup>4</sup>. La disposizione evita tra l'altro l'effetto deteriore di congelamento/occultamento dei plusvalori, favorito dalla PEX<sup>5</sup>, con un gradito adeguamento del prelievo alla realtà aziendale, evitando una tassazione "apparente", crescente dei profitti "filtrati" da costi non allineati ai valori di mercato. Difatti, la PEX disincentiva l'auspicato riallineamento dei valori civilistici e fiscali, amplificando l'imponibile, appunto più elevato (v. mancate deduzioni). Pertanto, il beneficio si configura come minor reddito futuro in virtù dell'acquisizione "indolore" - gratuita - di nuovi valori fiscali diversi da quelli di "provenienza". La sovraordinata (v. TU) non interferenza fiscale nel processo di adeguamento ai principi contabili internazionali<sup>6</sup> è stata estesa anche alle disposizioni *de quibus*, poiché nella legislazione premiale (v. interpretazione normativamente compatibile dell'Agenzia, circolare n. 16/E del 2007) si prevede che, anche quando il disavanzo non ha un'evidenza contabile (v. IAS/IFRS sul *fair value* dei beni del soggetto acquisito), saranno ugualmente riconosciute le prefate plusvalutazioni civilistiche (**impostazione confermata dall'Agenzia - circolare n. 57/E del 2008 - condivisa da Assonime - circolare n. 51 del 2008 - in relazione all'omologa disciplina dei riallineamenti onerosi ex art. 176, comma 2-ter TU in cui la rivalutazione volontaria prescinde dall'evidenza di un disavanzo**). Quindi il disavanzo è una grandezza estranea ai principi contabili internazionali; difatti le aggregazioni aziendali - IFRS 3, *retro* illustrato - devono essere rappresentate in base a valori "correnti" e non ai valori contabili da cui riviene la differenza in esame. **Peraltro, l'IFRS 3 prevede che le attività "ricevute" potrebbero essere rivalutate in misura anche superiore rispetto all'ammontare che risulterebbe dall'eventuale concambio di fusione/scissione, con l'effetto che anche la differenza *de qua* potrebbe essere riallineata.**

---

<sup>4</sup> V. FERRANTI, *Le proposte della Commissione Biasco per la riforma della pex*, in Corr. trib., 2007, 2647 ss. e dello stesso Autore, *Proposte di modifica della Commissione Biasco ai requisiti per la pex* in Corr. trib., 2007, 2820 ss.; STEVANATO, *Le nuove proposte di modifica della pex: l'introduzione di una soglia partecipativa e l'ingiusta penalizzazione per gli investitori di minoranza*, in Dialoghi dir. trib., 2006, 1241

<sup>5</sup> V. ROSSI-SCARIONI, *La participation exemption nelle operazioni straordinarie*, in Boll. Trib., 2005, 1349.

<sup>6</sup> V. D'ABRUZZO-PUCCI, *Le operazioni di aggregazione di impresa nei nuovi principi contabili internazionali*, in Boll. Trib., 2005, 1013 ss.; MANGUSO-RAIOLA, *Ipotesi di diniego del bonus fiscale sulle operazioni di aggregazione aziendale*, in Boll. Trib., 2007, 1857 ss.

Inoltre, la fusione “inversa” costituirà un serio limite all’ingresso delle disposizioni *de quibus*, poichè le rivalutazioni interesseranno (IAS/IFRS) gli *assets* della società incorporante diversamente dalla fusione “diretta” in cui le attenzioni sono traslate sull’incorporata, con effetto ostativo al bonus in esame (verrebbe vulnerata la dilagante - TU - neutralità fiscale nell’avvicinamento agli IAS, **invero tale controllo fra le entità aggregate esclude l’agevolazione in esame per mancanza di indipendenza, v. *infra***). Tale effetto deteriore potrebbe verificarsi, perché il “riallineamento” nell’agevolazione *de qua* è limitato ai beni della società incorporata/fusa. **Difatti, la società incorporante, ex controllata iscrive i maggiori valori sui propri beni che non essendo “ricevuti” non sembrano consentire l’opzione in esame. Lo stesso dicasi ai fini dell’alternativo riallineamento oneroso di cui all’art. 176, comma 2-ter TU. Invece Assonime (circolare n. 51 del 2008 par. 3.3 sulla prefata ed omologa disciplina dell’imposta sostitutiva nelle operazioni straordinarie) propone una lettura estensiva della norma primaria che consente l’affrancamento dei maggiori valori iscritti a seguito di tali operazioni, senza alcuna preclusione oggettiva rispetto ai beni della società incorporante, i quali, dunque, potranno essere riallineati. Del resto, tale soluzione è compatibile con il principio OIC n. 4 in quanto l’incorporante pur ricevendo formalmente i beni dall’incorporata, dal punto di vista economico è oggetto dell’aggregazione<sup>7</sup>. Sempre in tema di regole contabili, va rilevato che il cit. OIC 4 detta principi restrittivi sulla “destinazione” del disavanzo in esubero rispetto alle plusvalenze latenti nei beni dell’incorporata/fusa, ossia la “scomparsa” di tale posta di equilibrio contabile non potrà avvenire attraverso una sua conversione nell’attivo (patrimonializzazione), con iscrizione di un’attività residuale pluriennale, né tantomeno potrà veicolare per il conto economico, con il risultato che l’eliminazione *de qua* influenzerà il patrimonio netto (riduzione delle riserve post-fusione<sup>8</sup>). Anche il processo di determinazione del patrimonio effettivo dell’incorporata - concambio - potrà avere effetti deteriori nel “rilascio” del disavanzo “agevolato”; il riferimento è a**

---

<sup>7</sup> V. MIELE-RUSSO, *Assonime e Agenzia delle Entrate spiegano l’imposta sostitutiva sui conferimenti d’azienda*, in *Corr. trib.*, 2008, 3211 ss.

<sup>8</sup> V. MENEGHETTI-MIELE, *Agevolazione fruibile anche da soggetti IAS*, in “*Il Sole 24-Ore*” del 23 luglio 2007.

eventuali plusvalenze latenti dell'incorporante le quali simmetricamente ridurranno l'aumento di capitale sociale a "servizio" dei soci della società compravenduta (fusa/incorporata), giacchè in esse si verifica un avanzo ovvero un minor disavanzo. In altri termini, tale aumento non rifletterà più il patrimonio "corrente" dell'incorporata (inferiore), con un minor disavanzo da "riversare" in esenzione di imposta. L'acquisizione di tali nuovi valori fiscali nell'agevolazione *de qua* è indolore, mentre in passato il riassorbimento delle cit. discontinuità fiscali/contabili nelle operazioni di conversioni legale di cespiti in altri cespiti - fusioni e scissioni agevolate - scontava prelievi sostitutivi (la rivalutazione, "esclusa" fiscalmente, si giustificava nella logica di immedesimazione tra le società partecipanti, v. subingresso). E' difficile immaginare l'intensità dell'interferenza dell'agevolazione *de qua*, sui comportamenti oramai radicati della nostra impresa (vulnerati nel biennio agevolato 2007/2008 dalla favorevole consumazione di nuovi valori fiscali), la quale ci ha abituati a sempre più diffuse operazioni di "acquisizioni" piuttosto che a veri propri matrimoni senza estromissione dei vecchi soci. Le aggregazioni, non di rado sono anticipate da assunzioni di partecipazioni di minoranza. Vedremo che appare censurabile, incompatibile con la *ratio* dell'istituto, l'immobilismo nelle due compagini societarie confuse nel soggetto "aggregato" (finale), cui veicola la preservazione dei benefici fiscali in esame (la cessioni di partecipazioni, anche minoritarie in tale soggetto costituisce ipotesi di *recapture* dei benefici goduti). In tal senso, è di evidenza immediata l'atipicità della scelta emarginata, aliena al sovraordinato TU, di comminare la decadenza dell'agevolazione in esame nell'ipotesi di cessione di quote della conferitaria ex art. 176, comma 4 TU<sup>9</sup>, in quanto da una parte, con una norma strutturale (quella da ult. cit.) si liberalizza/enfatizza il fenomeno di permutazione legale delle plusvalenze su beni di primo grado trasformate in plusvalenze "esenti" su beni di secondo grado (le partecipazioni) e dall'altra si cristallizza lo stato di latenza ereditato, incorporato dalle "nuove" partecipazioni (non cedibili)

---

<sup>9</sup> V. D'ABRUZZO, *La nuova disciplina fiscale dei conferimenti di azienda*, in Boll. Trib., 2005, 1535 ss.; ROSSI-SCARIONI, *Il conferimento di beni in società quotate; il valore normale quale limite*, in Boll. Trib., 2006, 1853 ss.; CIANI, *Interferenze di fusioni e scissioni sul consolidato fiscale*, in Boll. Trib., 2007, 1183.

giustificato attraverso il labile rinvio al “riallineamento” conseguito dalla conferitaria<sup>10</sup>. Pertanto, una lettura normativamente compatibile dell’impianto normativo dovrebbe consolidare l’alterità, il dualismo soggettivo conferente/conferitaria, ai fini della conservazione dei benefici fiscali goduti da quest’ultima, con l’effetto non deteriore che la conferente potrebbe cedere nell’immediato le partecipazioni senza per questo integrarsi un’ipotesi di riassorbimento del conseguito “riallineamento”. E’ evidente che, affinché si abbia “aggregazione” sinergica (*business combination*), la conferitaria/beneficiaria<sup>11</sup> non dev’essere costituenda (newco), poiché quest’ultima non dispone di *assets* cui **favorire** la confusione di entità produttive diverse in coerenza con la politica di crescita dimensionale rievocata nella legislazione premiale. L’agevolazione *de qua* potrà invece trovare ingresso quando la società destinataria del “riallineamento”, ancorché neocostituita, nasce da uno scorporo “multilaterale” (v. conferimenti o scissioni plurisoggettivi effettuati da più soggetti indipendenti). L’agevolazione *de quibus*, in deroga al principio di neutralità che governa tali processi aggregativi “senza monetizzazione”, consiste nel riconoscimento dei maggiori valori fiscali iscritti dall’incorporante o beneficiaria per adeguare al valore corrente il patrimonio netto contabile di “provenienza”. Rilevano le operazioni effettuate nel biennio 2007/2008, ma il beneficio è esteso anche a più operazioni realizzate in tale orizzonte temporale, ovviamente fino a concorrenza di € 5.000.000,00, cui “allibrare” i nuovi valori. In altri termini, il beneficio fiscale potrà essere fruito dai soggetti “finali” anche in relazione a più operazioni realizzate nel biennio considerato (cumulo dei “riallineamenti”). Nelle vicende successive emarginate, la rivalutazione dell’attivo patrimoniale “ceduto”, attraverso l’utilizzo del disavanzo da concambio (tale grandezza è dovuta al maggiore apprezzamento del patrimonio dell’incorporata rispetto ai suoi valori contabili), non segna un arretramento/perdita del potere impositivo. Si vuole dire che quell’esigenza di

---

<sup>10</sup> V. COMMITTERI-SCIFONI, *Requisiti di accesso e decadenza per il bonus aggregazioni*, in Corr. trib., n. 31/2007, 2495 ss. e degli stessi Autori, *Modalità di utilizzo del bonus per fusioni, scissioni e conferimenti neutrali di aziende*, in Corr. trib., 2007, 2571 ss.

<sup>11</sup> V. D’ABRUZZO, *Il nuovo regime dei conferimenti nel quadro della revisione della disciplina delle operazioni di riorganizzazione societaria*, in Boll. trib., 2008, 456; CIANI, *Scambi di partecipazioni effettuati da privati*, in Boll. trib., 2007, 1863 ss.; ESPOSITO, *Profili funzionali e sostanziali del conferimento in natura*, in Riv. dir. trib., 1997, I, 445 ss.

sospensione o rinvio della tassazione su tali plusvalori (obliterata dalla cit. continuità dei valori fiscalmente riconosciuti nelle vicende senza “realizzo” assumendo che la sostituzione non abbia prodotto modifiche qualitative del patrimonio traslato), non recede, decade di fronte alla prefata rivalutazione civilistica, appunto irrilevante fiscalmente<sup>12</sup>. Invece, l’agevolazione *de qua*, deroga alla neutralità multilaterale (società “acquisita” e soci della stessa in quanto oggetto di sostituzione con partecipazioni nella diversa società che acquisisce l’apporto) che pervade le operazioni emarginate, per “riallineare” i valori di bilancio iscritti dalla beneficiaria/incorporante, in esubero di quelli fiscali consolidatisi presso il dante causa, ovviamente fino a concorrenza di € 5.000.000,00 di tale differenza.

## **2.L’INDIPENDENZA NELLA RECENTE PRASSI**

Il prefato beneficio non è stato esteso alle ipotesi di “aggregazione acquisitiva” (il legislatore ha voluto premiare le integrazioni non solo di imprese, ma anche di compagini sociali, v. indipendenza sovraordinata), pertanto la non appartenenza dei soggetti partecipanti ad un “gruppo societario”, ovvero l’assenza di legami partecipativi diventa pregiudiziale ai fini delle disposizioni *de qua*.

**Rileva anche il controllo fattuale, oltre ripreso, incompatibile con la disciplina in esame.**

**Dunque**, sono favorite/valorizzate le posizioni di effettiva autonomia giuridica ed economica, **con l’effetto che** vengono espunte dalla legislazione premiale le situazioni nelle quali le società che si aggregano non possano dirsi indipendenti, v. *infra*. Una definizione di gruppo societario è stata codificata con la riforma del diritto societario (v. art. 2497 ss. c.c.), per sanzionare l’abuso di coordinamento della *holding*, responsabile, se non per aver promosso, per non aver impedito l’operazione lesiva per la coordinata. Scatta il meccanismo di tutela di cui al cit. art. 2497 c.c., quando la controllante persegue, rispetto alla controllata, un interesse esogeno, cioè un interesse proprio o riferibile ad altri a danno della seconda. Le deregolamentazioni normative sul punto (silenzi del legislatore), dovrebbero abilitare il richiamo alla disciplina di cui all’art. 2359 c.c. riesumata a più riprese nel TU (v. consolidato fiscale), per cui dovrebbero rilevare anche i controlli

---

<sup>12</sup> V. TINELLI, *op. ult. cit.*, 177 ss.

“di fatto” unitamente a quelli esercitati dalle persone fisiche, ancorché alieni alla definizione normativa *de qua*. Così rilevano, ai fini dell’esclusione dai benefici fiscali in parola, i controlli “verticali” (v. il dirimente riferimento ai disavanzi di annullamento per elisione delle partecipazioni nella società acquisita); invero anche una partecipazione non qualificata (*recte*, minoritaria) nella società incorporata (estinta) configura una preclusione all’ingresso dell’agevolazione quesita, pur non configurandosi il raggiungimento dello *status* di gruppo. Difatti, l’esistenza di vincoli partecipativi non rilevanti qualificano l’operazione una vera e propria aggregazione e non una mera riorganizzazione interna esclusa dai benefici in parola. L’apprezzamento del patrimonio netto della società “acquisita” - *recte* incorporata - di competenza di terzi darà vita ad un disavanzo da concambio, oggetto del prefato beneficio, meritevole pertanto di essere “riconosciuto”. L’esperienza insegna che i processi aggregativi<sup>13</sup> vengono preceduti dall’assunzione di partecipazioni minoritarie, le quali pertanto rappresenterebbero un inspiegabile resistenza all’ingresso delle disposizioni in esame. L’Agenzia, sul tema *retro* illustrato dei rapporti partecipativi è intervenuta con Ris. n. 32/E del 4 febbraio 2008, stabilendo che l’esistenza anche di una partecipazione trascurabile, obliterata dalla sua classificazione nel circolante, di una società nell’altra coinvolte entrambe nell’operazione (fusione) che si vuole agevolare, è ostativa al riconoscimento dei benefici fiscali. Pertanto, l’esclusione *de qua* prescinde dal “peso” partecipativo ossia dalla misura del rapporto di filiazione fra i soggetti partecipanti, difatti, il chiaro tenore letterale della norma non autorizza alcuna indagine ricognitiva dell’eventuale influenza di una società sull’altra, appunto legate da un rapporto di partecipazione, escludente il beneficio fiscale. Si

---

<sup>13</sup> V. ZIZZO, *Le riorganizzazioni societarie nelle imposte sui redditi*, Milano, 1996, *passim*; Id., *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in Riv. dir. trib., 2006, I, 525 ss.; LUPI, *La specificazione legislativa del concetto di reddito, i riferimenti civilistici e le operazioni straordinarie*, in Lupi - Stevanato (a cura di), *La fiscalità delle operazioni straordinarie d’impresa*, Milano, 2002, 64 ss.; STEVANATO, *La tassazione delle plusvalenze nei trasferimenti d’azienda a titolo gratuito*, in Riv. dir. trib., 1992, I, 449 ss.; Id., *Inizio e cessazione dell’impresa nel diritto tributario*, Padova, 1994, *passim*; BEGHIN, *Aspetti fiscali dei trasferimenti patrimoniali tra familiari*, in Boll. trib., 1998, 1445 ss.; FICARI, *Continuità del programma imprenditoriale, gratuità del trasferimento e valori imponibili nell’imposizione delle plusvalenze aziendali: aspetti sostanziali e procedurali*, in Riv. dir. trib., 2008, I, 126 ss.; VERSIGLIONI, *Profili tributari della cessione gratuita dei beni relativi all’impresa*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1992, I, 481; GIRELLI, *La destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività di impresa e il trasferimento a titolo gratuito dell’azienda e dei beni d’impresa, una questione ancora aperta*, in Riv. dir. fin. sc. fin., 1995, II, 74 ss.

vuole dire che il mero possesso di azioni destinate al *trading* preclude l'ingresso della legislazione premiale, la quale pertanto, non potrà essere invocata nei casi in cui l'aggregazione coinvolga soggetti interessati da "qualsiasi" rapporto di partecipazione. Riesumiamo **plurimi** recenti pronunciamenti di Prassi sulla sovraordinata "indipendenza" nelle "concentrazioni" che si vogliono "riallineare". **Il riferimento è alla risoluzione n. 230/E del 6 giugno 2008, con la quale l'Agenzia ha riconosciuto l'autonomia presupposta in una fusione aggregativa - preceduta da uno *spin off* immobiliare - fra due soggetti indipendenti che aderivano insieme ad altri ad un consorzio con attività esterna. Nella specie, la partecipazione quesita non è stata considerata preclusiva dei benefici studiati, in quanto non riconducibile ad un legame fra loro obliterato dal vincolo "sociale". Si vuole dire che la norma sovvenzionale, esclude il beneficio fiscale quando fra i soggetti in aggregazione, esiste un vincolo partecipativo (v la fusione di A e B, quando la prima partecipa con x e y in B). Invece, nel nostro caso la partecipazione al consorzio non integra l'escludente vincolo partecipativo, bensì un mero rapporto contrattuale regolato dagli artt. 2602 del codice civile, irrilevante nell'analisi *de qua*. Ancora nella risoluzione n. 360/E del 10 dicembre 2007, l'Agenzia ha escluso tale pre-requisito, poiché nella fattispecie rappresentata dall'istante (scissione di due società a favore di una costituenda), la gestione di entrambe le scisse risulta accentrata in capo alle medesime due persone, con l'effetto deteriore di violare tale ipotesi aggregativa la *ratio* dell'istituto - osserva *supra* - sostanziando *de facto* una direzione unitaria delle prefate società (v. anche risoluzione n. 233 del 10 giugno 2008). Difatti, nelle proprietà delle società scisse ritroviamo le medesime persone, con partecipazioni qualificate (non di controllo). Pertanto, nel pensiero dell'Agenzia, nell'ipotesi *de qua* la presupposta "autonomia" è **violata** dalla riconducibilità delle società ai medesimi soggetti, ancorché non legati da rapporti parentali e contrattuali (così, non dovrebbe operare il cumulo delle loro partecipazioni ai fini del controllo) ossia, opera la clausola di esclusione, per essere il potere gestorio di entrambe le società aggregate concentrato sulle medesime persone. Tale circostanza è sufficiente per considerare le medesime non indipendenti (il gruppo esiste). Sulla stessa linea rigorosa inaugurata con la circolare 16 del 2007,**

va segnalata la risoluzione n. 374/E del 14 dicembre 2007. L'ipotesi prospettata, riguarda la fusione per incorporazione di una società nell'altra. Queste società hanno nella loro compagine sociale le medesime persone non legate da rapporti parentali, con l'eccezione di due di esse che sono fratelli. Invero, anche cumulando le partecipazioni di tali soggetti non s'integra il controllo di cui all'art. 2359 c.c. L'Agenzia nega il beneficio fiscale, poiché l'85% del capitale di entrambe le società è detenuto dalle medesime persone, per altro due delle quali rivestono anche il ruolo di presidente e vicepresidente di entrambi i consigli di amministrazione. L'interpretazione restrittiva dell'Agenzia è disallineata dal dato normativo, che invece ai predetti fini ricognitivi del "controllo", abilita un'operazione di "unificazione" delle partecipazioni (società "aggregate"), quando le medesime sono concentrate nell'ambito dello stesso nucleo familiare e non anche quando i soggetti "comuni" delle società coinvolte sono estranei. L'unica strada per ottenere il riconoscimento ovviamente non gratuito dei maggiori valori è quella di aderire al "riallineamento" da Finanziaria 2008. Di recente, su una fattispecie omologa, l'Agenzia è tornata a pronunciarsi sul pre-requisito dell'autonomia nei processi aggregativi regolati dalla legislazione premiale. Il riferimento è alla risoluzione n. 105/E del 20 marzo 2008. L'ipotesi *de qua*, vede due società che hanno soci comuni, partecipate da plurimi soggetti indipendenti. Tali società, nell'ambito di una profonda riorganizzazione "espansiva", intendono effettuare un conferimento neutrale ex art. 176 TU delle proprie aziende "plusvalenti". Nella soluzione interpretativa prospettata dalla contribuente, si sostiene che non vi sono fatti ostativi all'ingresso dei benefici sovvenzionali, poiché sussistono sia l'"operatività", obliterata dai bilanci e sia l'"indipendenza" assicurata dall'assenza di un controllo incrociato fra le società conferenti, Inoltre, quest'ultime non sono partecipate da un medesimo soggetto sovraordinato (il controllo apicale esclude i benefici). L'Agenzia, con interpretazione restrittiva, incompatibile con il dato normativo, *v. infra*, non concorda con la soluzione prospettata, ossia nega il "riallineamento" gratuito, per essere la gestione delle società che si uniscono, accentrata nelle medesime persone (mancanza di autonomia). Difatti, si dice che poiché la maggioranza di entrambe le società "aggregate" è nelle mani degli stessi soci, lo scorporo multilaterale delineato, viola la

*ratio* della legislazione premiale che intende favorire le aggregazioni fra imprese indipendenti, configurando *de facto* una direzione unitaria non meritevole di tutela. Invero, l'invasività del rimedio antielusivo dell'unificazione delle partecipazioni nelle società "aggregate", utilizzato dall'Agenzia, opera nell'ipotesi del frazionamento del controllo, fra persone legate da rapporti parentali, delle medesime società, appunto partecipate dai componenti del medesimo nucleo familiare. Si vuole dire che il cumulo delle partecipazioni possedute da soci comuni delle società conferenti, sarà possibile in ambito familiare, ossia quando i soci sono legati da vincoli parentali o ancora quando fra i soci, persone giuridiche (è il nostro caso), esiste un controllo incrociato (A che controlla B entrambi soci di X e Y) o quando tali soci sono controllati dalla medesima società (controllo apicale). Al di fuori di queste ipotesi, non vi sono spazi per operare surrettizie unificazioni delle partecipazioni riferite a soggetti diversi. L'estraneità dei soci, viene rafforzata dal numero elevato degli stessi, che allontana e riduce il *fumus* e il sospetto di una promiscuità gestionale delle imprese partecipate escludente il beneficio fiscale. A diverse conclusioni, si poteva pervenire, se il numero dei soci comuni fosse stato più esiguo, ad es. tre soci con partecipazioni "qualificate" del 20%, 20% e 15%, qui la connivenza fra gli stessi è più evidente, l'estraneità meno sfumata. **Sul concorrente requisito dell'operatività, l'Agenzia, con risoluzione del 6 ottobre 2008, ha chiarito che la sua verifica, alludo alla retrospezione nel biennio precedente l'operazione di concentrazione - il caso riguarda un conferimento di aziende di cui la conferente ha beneficiato in un precedente scorporo - non può essere condizionata dall'operatività del dante causa. In altri termini, poichè la conferente non è operativa nel biennio considerato, la stessa, già conferitaria di un precedente scorporo aziendale - l'azienda, oggetto del travaso patrimoniale agevolato è la medesima - non può invocare l'operatività del suo dante causa attraverso il richiamo al principio di continuità di cui all'art. 176, comma 4 TU. La prefata continuità, rileva solo ai fini del differimento delle plusvalenze o ancora ai fini dell'integrazione dell'*holding period* nella disciplina esonerativa della pex, con l'effetto che**

**L'operatività *de qua* va verificata sui soggetti partecipanti all'operazione e non sui loro danti causa.**

La “dipendenza” escludente il *bonus* aggregazione, viene a qualificarsi nel rapporto tra controllante e controllata (madre e figlia) - sia dirette che indirette - e tra società controllate da uno stesso soggetto (società “sorelle”). Rilevano anche i controlli indiretti esercitati dallo stesso soggetto sulla società acquisita. L'agevolazione dovrebbe trovare ingresso anche quando le società partecipanti hanno un socio comune, con una quota minoritaria es. del 5%, a meno che non si accerti (v. i controlli di fatto, *retro* emarginati) che la percentuale predetta assicuri al socio di esercitare un'influenza dominante con il determinarsi di un rapporto di partecipazione. Invero, dovrebbe prevalere un'interpretazione estensiva della definizione di “gruppo societario” (che riesumi fra le “esclusioni” anche i collegamenti “indiretti”), pertanto rilevano ai fini dell'esclusione *de qua*, anche i prefati rapporti di collegamento, con l'effetto deteriore che la fusione di due società B e C (non hanno rapporti di partecipazione diretta), nelle quali una terza A ha una partecipazione non qualificata (*recte*; di collegamento), non sarà agevolata. Lo stesso dicasi anche all'operazione che involge anelli intermedi ovvero “più radicali” della configurazione verticale di un gruppo, ossia tra soggetti non legati da rapporti di partecipazione diretta (v. la fusione di A e C , con A che controlla C per il tramite di B, controllata direttamente dalla prima). Così, anche se l'incorporante non detiene alcuna partecipazione diretta nell'incorporata, né alcune delle sue controllate direttamente (v. configurazione verticale del gruppo) è in grado *ex se* di esercitare un'influenza dominante sull'incorporata, l'operazione *de qua* non sarà agevolata. Difatti, la sommatoria delle partecipazioni nell'incorporata detenute dalla società di grado superiore, appunto controllata direttamente dall'incorporante, produce il dirimente “controllo” di diritto in capo a quest'ultima (non rileva la demoltiplicazione)<sup>14</sup>. E' evidente che se viene a mancare il controllo dell'incorporante sulle società partecipate direttamente, la fusione delle società collocate ancora più “a valle” potrà aderire al

---

<sup>14</sup> V. MONTUORI, *Il precario equilibrio tra forma e sostanza economica nel nuovo bonus per le aggregazioni aziendali introdotto dalla Finanziaria 2007*, in *Fisco*, 2007, 2475 ss.

prefato “riallineamento”. La medesima conclusione, dovrebbe rassegnarsi anche nell’ipotesi in cui due società aventi la medesima compagine sociale (persone fisiche), ma nessuno in posizione di dominio. L’eventuale rapporto di parentela fra i soci partecipanti, libera l’unificazione delle loro partecipazioni, con la sicura integrazione del controllo escludente il beneficio fiscale (si consolidano le rispettive partecipazioni in virtù dei vincoli familiari). Difatti, in tali fattispecie ricorre la fattispecie del “gruppo societario” (controllo parentale) attraverso il risolutivo richiamo alla definizione di “parti correlate” (v. il consolidato fiscale)<sup>15</sup>. Si vogliono evitare comportamenti disallineati rispetto alla *ratio* dell’intervento di favore ovvero orientati all’aggregazione di soggetti fra loro non terzi (mere riorganizzazioni interne), ma economicamente dipendenti. Non dovrebbero essere ostacoli (permane la studiata indipendenza) all’aggregazione di società facenti capo a due gruppi di comando, con confusione delle due compagini sociali nella medesima struttura. Sull’esclusione dell’autonomia *de qua* per l’esistenza di asservimenti contrattuali fra le società aggregate, nella specie associazione in partecipazione, va rilevato il recente pronunciamento dell’Agenzia (risoluzione n.114/E del 28 marzo 2008). La fattispecie quesita riguarda un conferimento multilaterale, effettuato da due società in una costituenda. Invero, quest’ultima è preesistente allo stesso scorporo, ma tale circostanza, ossia la pre-costituzione della società destinataria del prefato scorporo aziendale plurisoggettivo, non è ostativa al beneficio, il cui ingresso va appunto verificato sulle società di provenienza (la prima è inattiva). L’Agenzia ha chiarito che la presupposta indipendenza non viene a configurarsi nell’ipotesi cit. per l’esistenza di un contratto di associazione in partecipazione stipulato fra le conferenti nel biennio anteriore all’operazione. Pertanto, l’Agenzia ha offerto un’interpretazione estensiva della locuzione “qualsiasi”, adoperata dal legislatore per precludere il vantaggio nei rapporti verticali fra le entità in unione. La Risoluzione n. 115/E del 28 marzo 2008 ha esaminato il diverso ed ultroneo requisito dell’operatività evocato nella legislazione premiale, per escluderlo quando una delle società

---

<sup>15</sup> V. CIANI, *Bonus aggregazione ex art. 1, commi da 242 a 249, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007*, in *Fisco*, 2007, 1852 ss.

aggregate ha sofferto nel periodo di osservazione un deficit patrimoniale (patrimonio netto negativo) incompatibile con la *ratio* sovvenzionale dell'istituto.

### **3.LA DECADENZA QUALE RIMEDIO INTERINALE ANTIELUSIVO ALL'AVVERSATA PROVVISORIA PERMANENZA DEI BENI "RIALLINEATI" (TRASFERIMENTI INTERSOGETTIVI VIETATI).**

Nella legislazione premiale è contemplata una "misura" antielusiva analitica, difensiva ossia la sanzione della decadenza dell'agevolazione *de qua* (*reversal* delle maggiori deduzioni godute) quale reazione ai comportamenti di temporanea immissione dei beni "rivalutati" in contesti produttivi apparentemente aggregati, che comportino *de facto* l'estromissione dal patrimonio aziendale degli stessi. L'estromissione *de qua*, potrà avvenire sia con l'avversata cessione *ex sé* dei beni "riallineati" sia attraverso ultronee operazioni straordinarie. Invero, va rilevata l'asimmetria evidente nell'intervento emarginato, poichè da una parte si "liberalizza" lo studiato effetto "cumulo" del beneficio fiscale - per plurime operazioni straordinarie con destinatario finale il medesimo soggetto, es. incorporante/conferitario - e dall'altra si commina la decadenza dei benefici fiscali goduti con la prima. Rileva anche la cessione di un singolo bene, la quale pertanto sarà causa di decadenza del beneficio complessivamente considerato (ripristino dei disallineamenti strutturali), con un effetto alieno alla *ratio* della norma (verrebbero poste sullo stesso piano sia la vendita di beni singoli che la vendita di aziende o rami). Sono escluse dai prefati rigori antielusivi le operazioni di *sale and lease back*<sup>16</sup>, non comprese nel novero degli atti traslativi, poichè il trasferimento della proprietà in favore dell'acquirente (*recte*; finanziatore) è solo apparente, non comportando una discontinuità nel possesso del bene da parte del cedente ("finanziato"), che ne conserva appunto la disponibilità seppur nella diversa qualità di locatario. Ragioni di equità e coerenza fiscale (senza riesumare sovraordinati principi costituzionali di uguaglianza e razionalità) insisterebbero per un'interpretazione analogica (v. discipline omologhe, "Detassazione Tremonti")

---

<sup>16</sup> Sui criteri di scorporo delle aree cedute nell'ambito dei contratti di lease-back V. FERRANTI, *Novità nel Mod. Unico 2007 per i terreni ammortizzabili*, in Corr. trib., 2007, 2737.

meno rigorosa del dato normativo, magari limitando l'effetto *reversal* delle maggiori deduzioni godute al singolo bene dismesso, in sintonia con precedenti interventi di favore, i quali hanno sempre previsto "ricalcoli" parziali. Così, non verrebbe invalidata la *ratio* economica dell'aggregazione aziendale. Viene vulnerata la *ratio* della disciplina premiale (salto dimensionale), quando la fusione/scissione, "disallineata" economicamente, ha la sola finalità di conseguire la favorevole "liberazione" di nuovi valori fiscali a regime non riconosciuti. L'invasività della prefata norma - si vuole evitare un non previsto - alieno al sistema - effetto multilaterale, con traslazione del beneficio in esame ad un altro soggetto privo dei requisiti di autonomia ed "operatività" - impone alla società risultante dall'aggregazione, la conservazione degli *asset* "riallineati", appunto ricevuti per fusione/scissione o conferimento ovvero una loro difensiva "cantierizzazione" pluriennale (v. divieto di cessione nei quattro esercizi successivi), la quale non potrà essere violata anche da successive operazioni straordinarie della stessa società. Invero, vedremo che il prefato divieto non ha natura assoluta, quando le aggregazioni postume rivelino un'effettiva valenza economica. In tal caso sarà necessario adire alla procedura interinale dell'interpello "disapplicativo" di cui all'art. 37-bis<sup>17</sup>, comma 8 del DPR 600/1973 per evitare gli effetti negativi della decadenza. Sarà attuale il rischio di sovrapposizioni fra le due istanze endoprocedimentali previste dalla norma. Così, ad esempio, una società che ha incorporato una società nel biennio agevolato e che successivamente sempre in tale orizzonte temporale effettua una successiva incorporazione o è beneficiaria di una scissione, non vi è alcun motivo per considerare la seconda operazione straordinaria causa di decadenza della prima<sup>18</sup>. Lo stesso dicasi, se la società risultante da un'aggregazione, ovvero già incorporante nello stesso biennio 2007/2008, è destinataria di un

---

<sup>17</sup> V. ZIZZO, *Ragioni economiche e scopo fiscali nella clausola antielusione*, in Rass. trib., n. 1/2008, 170 ss.; STEVANATO, *La norma antielusiva nei pareri del Comitato per l'interpello*, in Dir. prat. trib., 2002, I, 220; Id., *Riorganizzazione delle attività produttive e rilevanza delle plusvalenze iscritte*, in Rass. trib., 1998, 1524 ss.; VANZ, *L'elusione fiscale tra forma giuridica e sostanza economica*, in Rass. trib., 2002, 1622; ANDRIOLA, *Quale incidenza della clausola anti-abuso comunitaria nella imposizione sui redditi in Italia?*, in Rass. trib., 2008, 270 ss.; ZOPPINI, *Fattispecie e disciplina dell'elusione nel contesto delle imposte reddituali*, in Riv. dir. trib., 2002, I, 78 ss.; PICCONE FERRAROTTI, *Riflessione sulla norma antielusiva introdotta dall'art. 7 del Dlgs. 358/97 (art. 37/bis del DPR 600/73)*, in Rass. trib., 1997, 1153.

<sup>18</sup> V. IZZO-MIELE, *L'Agenzia delle entrate illustra il bonus aggregazioni*, in Corr. trib., 2007, 1317 ss.

ultroneo conferimento di azienda agevolato, potrà aderire ai riallineamenti dei beni “scorporati” (osserva *supra*, effetto cumulo dell’agevolazione) senza perdere i benefici fiscali goduti con l’iniziale fusione (i beni non fuoriescono dal contesto produttivo “aggregato”). Anche nella trasformazione omogenea, non si intravedono gli elementi di avversione *retro* illustrati, poiché l’operazione *de qua* non configura alcuna novazione soggettiva oltre ad essere irrilevante sul piano fiscale (mera modificazione statutaria, i beni permangono presso lo stesso soggetto). Forse, sarebbe stato più coerente limitare la decadenza *de qua* a quelle operazioni straordinarie che *de facto* violano la *ratio* dell’intervento di favore (estromissione dei beni “riallineati”), con trasferimento “intersoggettivo”, non consentito, del beneficio in esame. L’inibizione studiata (divieto di ultronee operazioni straordinarie) riesumata nella risoluzione n. 233 del 22 agosto 2007, si pone in evidente contraddizione con altri passaggi interpretativi, altrove emarginati (v. circolare n. 16/E, di cui *infra*), che riconoscono alla società che ha usufruito del bonus, “incapiente” rispetto alla misura massima (€ 5.000,00), la possibilità di effettuare nuove operazioni “agevolate” cui rinnovare le “rivalutazioni”, appunto consentite fino a concorrenza del prefato importo, con un incremento del beneficio fiscale. Del resto, se la seconda operazione straordinaria non ha violato la *ratio* della legislazione premiale (v. avversato trasferimento “intersoggettivo” dell’agevolazione), sarebbe incoerente comminare la decadenza dal premio quando l’operazione *de qua* integra un ulteriore aggregazione aziendale, vero obiettivo della riforma<sup>19</sup>. L’interpretazione letterale della norma (comma 248) sembra limitare il prefato sindacato antielusivo al soggetto risultante dalla medesima (sono vietate operazioni disgregative), con l’effetto non deteriore di rendere alieni al cit. rimedio decadenziale i comportamenti dei soci, i quali potranno cedere anche nell’immediato le partecipazioni “concambiate” senza *recapture* delle precedenti deduzioni (o delle minori plusvalenze) godute dalla “partecipata”. Invece, l’Agenzia delle entrate (circolare 21 marzo 2007, n. 16/E) con soluzione interpretativa restrittiva, non condivisa, estende il monitoraggio antielusivo anche ai “piani superiori” delle società partecipanti ovvero in capo ai soci delle medesime. Difatti,

---

<sup>19</sup> V. GIORGETTI, *Bonus fusioni con vincoli incerti*, in “Il Sole 24 - Ore” del 28 agosto 2007.

viene detto che l'elusione della studiata *ratio* dell'agevolazione in esame (trasferimento "intersoggettivo" del vantaggio fiscale), può veicolare anche da speculari operazioni dei soci, le quali possono comportare la decadenza della medesima (ne risulta blindata la compagine sociale). Anche la cessione di una partecipazione minoritaria che non modifica la *governance* del gruppo, può comportare la perdita dei benefici fiscali goduti. In altri termini, la prevalente e meritoria finalità del "consolidamento" produttivo (crescita dimensionale), deve perseguirsi con compagini sociali inalterate nel quadriennio considerato. Nella circolare cit., si richiama la fusione "propria" di due società, seguita dalla cessione delle quote "concambiate" da parte dei soci di una delle due società partecipanti. L'operazione alternativa alla fattispecie prospettata, più naturale (in questo senso aggiramento delle disposizioni sovvenzionali), della previa acquisizione delle partecipazioni nella società "obiettivo", *retro* illustrata, con successiva fusione per incorporazione della medesima, non avrebbe beneficiato dei favori fiscali (è assente il requisito dell'indipendenza). In tal caso, il socio della società incorporata dovrà provare che la cessione delle quote concambiate è equivalente sul piano economico rispetto ad altre forme non agevolate di aggregazione. Ancora, l'Agenzia non chiarisce se la cessione escludente il beneficio fiscale debba avvenire tra i soci della società risultante dall'aggregazione ovvero anche verso terzi<sup>20</sup>. Il legislatore, impone una convivenza quadriennale tra le due compagini sociali (famiglia di fatto) subordinando il "riallineamento" alla conservazione delle compagini sociali originarie. L'incoerenza dell'interpretazione restrittiva in esame, emerge con evidenza immediata, se si considera che anche la cessione di quote minoritarie da parte dei soci della conferente (resta invece inalterata la compagine sociale della conferitaria), obbliga gli stessi ad adire all'interpello antielusivo (l'ipotesi più invasiva della cessione in *exemption* delle nuove partecipazioni ricevute "in corrispettivo" da parte della conferente - sottoscrizione aumento di capitale sociale della conferitaria - verrà riesumata oltre). La preservazione dei benefici fiscali goduti dalla società partecipata potrà essere assicurata dalla presentazione dell'interpello antielusivo da parte dei soci. Nel conferimento neutrale di azienda

---

<sup>20</sup> V. MENEGHETTI-MIELE, *Possibile l'uso dell'interpello*, in "Il Sole 24-ore" del 23 luglio 2007.

(multilateralità del suo valore fiscale che identifica tanto il valore dell'azienda quanto il valore delle nuove partecipazioni, la redazione del prospetto di riconciliazione da memoria della differenza tra i valori contabili e i minori valori fiscali), l'elusività nella cessione delle quote ("cartolarizzazione" dell'azienda, v. le "nuove" emesse dalla conferitaria a servizio del prefato scorporo, la cui posizione non è autonoma da quella della società conferente, osserva *supra* principio di "immedesimazione") ricevute dalla conferente, è esclusa dalla norma strutturale dell'art. 176, comma 3 TU (è pertanto legittimo l'effetto di conversione legale delle plusvalenze su beni di primo grado, inalterate - nella misura in cui ignora il plusvalori maturati -, trasformate in *gains* esenti<sup>21</sup>). Pertanto, la decadenza del *bonus* fiscale goduto dalla conferitaria a causa della cessione delle partecipazioni ricevute dal conferente (invero, è ancor più grave imporre tale sanzione nell'ipotesi meno invasiva in cui la cessione delle quote nella conferitaria "scambiata" è stata posta in essere dai suoi soci originari), viola il sovraordinato (norma sostanziale dell'art. 176 TU) principio di non elusività codificato dalla disposizione cit. Né dovrebbe rilevare, per sostenere tale disconoscimento, il riallineamento conseguito dalla conferitaria (l'art. 176, comma 3 TU si basa su simmetrie fiscali che con l'agevolazione in esame vengono meno, nei conferimenti neutrali "ordinari" non potranno verificarsi discontinuità fiscali ovvero salti d'imposta - rivalutazioni vietate dal sistema - subentrando il conferitario nei valori fiscali cristallizzati in capo al conferente). Quest'ultima (conferitaria), *de facto* viene a conseguire il vantaggio proprio della cessione di un bene di "primo grado" (azienda) ossia il riconoscimento degli avviamenti latenti, pur non avendoli "pagati". Pertanto, la preservazione di tale "riallineamento", non sembra essere condizionato dai successivi comportamenti del conferente, il quale potrebbe monetizzare in *exemption* i plusvalori iscritti dalla conferitaria, ancorché dalla stessa non "tassati", poiché tale "salto d'imposta" (v. monetizzazione dei prefati maggior valori gratuitamente affrancati) è istituzionalizzato da una disposizione estemporanea (nasce per finalità extrafiscali) che deroga all'ordinaria irrilevanza dei valori peritali pur mantenendo ai fini conservativi dell'agevolazione *de qua*, la ben nota dissociazione

---

<sup>21</sup> V. ZIZZO, *Le operazioni straordinarie tra realizzo e neutralità: spunti sistematici*, in Riv. dir. trib., 2006, I, 515 ss.

conferente/conferitario (i loro comportamenti postumi sono neutri rispetto alla sopravvivenza della medesima). D'altronde, lasciarsi fuorviare dalla spiegata asimmetria nel conferimento agevolato (non vi sono discontinuità contabili/fiscali da monitorare), realizzerebbe un'interferenza non gradita, aliena alla *ratio* dell'intervento in esame, ossia una legislazione speciale che ripristinerebbe pregiudizialità e asservimenti relazionali fra conferente e conferitaria, strutturalmente vulnerati dall'alterità soggettiva "liberatoria" dell'art. 176 TU (vietate a regime).

**AVV. FABIO CIANI**

**UNIVERSITA' ROMA TRE**